

Codice A1614A

D.D. 23 dicembre 2022, n. 841

**Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte - Operazione 8.3.1 "Prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" - Ammissione a contributo ai sensi dei paragrafi 9.2 e 6.2 del Bando approvato con D.D. 3640 del 22 ottobre 2019 di n. 1 domanda di cui all'allegato A alla D.D. n. 305 del 1 luglio 2020.**



**ATTO DD 841/A1614A/2022**

**DEL 23/12/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1614A - Foreste**

**OGGETTO:** Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte - Operazione 8.3.1 “Prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” – Ammissione a contributo ai sensi dei paragrafi 9.2 e 6.2 del Bando approvato con D.D. 3640 del 22 ottobre 2019 di n. 1 domanda di cui all'allegato A alla D.D. n. 305 del 1 luglio 2020.

Visti:

il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;

il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i

Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e la condizionalità;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce "alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022";

Considerato che i regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

Considerato che il Regolamento (UE) n. 2020/2220 dà disposizioni circa l'attuazione e il finanziamento dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) per gli anni 2021 e 2022.

Visti inoltre:

il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte, approvato da ultimo dalla Commissione Europea con decisione C(2021)7355 del 6 ottobre 2021 e recepito con DGR 30-4264 del 3 dicembre 2021;

la deliberazione della Giunta regionale n. 36-3578 del 4 luglio 2016 con la quale sono stati approvati i documenti e gli indirizzi costituenti, nel loro complesso, il quadro organico di riferimento per l'attuazione delle Misure del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte da realizzarsi a titolarità regionale e, tra queste, le Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1;

la deliberazione della Giunta regionale n. 30-8814 del 18/04/2019 con la quale sono state approvati gli indirizzi relativi all'attuazione delle Operazioni 8.3.1 "Sostegno prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", 8.4.1. "Ripristino danni a foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" e 8.5.1. "Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali", stabilendo di attivare i relativi Bandi pubblici;

la determinazione n. 3640 del 22 ottobre 2019, con la quale il Dirigente del Settore Foreste ha approvato, per l'Operazione 8.3.1 "Prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", il Bando di presentazione delle domande di sostegno (Allegato A Norme Tecniche ed amministrative);

la determinazione n. 15 del 22 gennaio 2020, con la quale il Dirigente del Settore Foreste ha disposto la proroga del termine di presentazione delle domande di sostegno per le Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1 fino alle ore 12.00 del 4 marzo 2020;

la determinazione del Settore Foreste n. 305 del 1 luglio 2020 con la quale sono state approvate le prime risultanze istruttorie, ai sensi dei paragrafi 9.1 e 6.2 del Bando approvato con D.D. 3640 del 22 ottobre 2019 e, in particolare, il suo allegato A riguardante la graduatoria preliminare delle domande ammissibili e finanziabili;

la determinazione del Settore Foreste n. 392 del 18 giugno 2021 che ha ammesso a contributo 11 beneficiari di cui all'allegato A alla D.D. n. 305 del 1 luglio 2020;

la determinazione del Settore Foreste n. 696 del 2 novembre 2021 che ha ammesso a contributo ulteriori 10 beneficiari di cui all'allegato A alla D.D. n. 305 del 1 luglio 2020;

la determinazione del Settore Foreste n. 834 del 20 dicembre 2021 che ha ammesso a contributo ulteriori 11 beneficiari di cui all'allegato A alla D.D. n. 305 del 1 luglio 2020;

la determinazione del Settore Foreste n. 69 del 8 marzo 2022 che ha ammesso a contributo ulteriori 4 beneficiari di cui all'allegato A alla D.D. n. 305 del 1 luglio 2020;

le determinazioni del Settore Foreste n. 345 e 346 del 11 luglio 2022 che hanno concluso la fase di valutazione del progetto di dettaglio con esito negativo per 2 beneficiari di cui all'allegato A alla D.D. n. 305 del 1 luglio 2020;

la determinazione del Settore Foreste n. 439 del 11 agosto 2022 che ha ammesso a contributo ulteriori 3 beneficiari di cui all'allegato A alla D.D. n. 305 del 1 luglio 2020;

il Manuale delle procedure per i controlli e le sanzioni (Misure non SIGC) predisposto e approvato da Arpea con D.D. n. 352-2020 del 10 dicembre 2020.

Dato atto che il Bando sopra citato al paragrafo 9 (Procedimento amministrativo) suddivide la fase di ammissione a finanziamento in due momenti distinti:

- 1) verifica della ricevibilità e ammissibilità delle istanze pervenute, periodo che si conclude con l'approvazione di una pre-graduatoria (paragrafi 9.1 e 10.3.1 del Bando);
- 2) ammissione a finanziamento, periodo che si conclude con l'approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammesse (paragrafi 9.2 e 10.3.2 del Bando).

Al termine del primo periodo, viene prevista la richiesta della documentazione tecnica necessaria a stabilire puntualmente gli investimenti ammissibili e i relativi costi (progetti definitivi) alle istanze rispondenti ai requisiti di ricevibilità e di ammissibilità previsti dal Bando e il cui importo di spesa dichiarato rientra nel totale delle somme messe a disposizione.

Considerato che tutte le richieste pervenute in risposta al Bando dell'operazione 8.3.1 e giudicate ammissibili con determinazione n. 305 del 1 luglio 2020 trovano completa copertura finanziaria nelle risorse messe a disposizione dal Bando, con l'esclusione dell'ultima domanda per la quale 58.065,94 euro non hanno trovato copertura;

Preso atto che, con l'ammissione delle prime 11 domande di cui alla determinazione del Settore Foreste n. 392 del 18 giugno 2021, si è verificato un risparmio di spesa pari a Euro 120.021,48, tale da consentire il completamento della copertura finanziaria dell'ultima domanda inserita nella graduatoria preliminare;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con l'ammissione a finanziamento delle domande che hanno completato l'iter istruttorio indipendentemente dalla loro posizione nella graduatoria preliminare di cui all'allegato A alla determinazione n. 305 del 1 luglio 2020 così da permettere l'avvio dei lavori il più celermente possibile. La graduatoria definitiva verrà approvata al termine dell'iter istruttorio di tutte le richieste pervenute.

Dato atto che con l'approvazione del Regolamento (UE) n. 2020/2220 può essere superata la data ultima per l'ultimazione dei lavori fissata al 12 aprile 2022 dal Bando approvato con D.D. 3640 del 22 ottobre 2019, paragrafo 6.6. Termine per la realizzazione degli interventi.

Ritenuto pertanto opportuno fissare la data ultima per l'ultimazione dei lavori al 30 novembre 2023, rimandando a successivo atto l'approvazione della modifica alle disposizioni circa la disciplina dei controlli, delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento, approvate con determinazione del Settore Foreste n. 2805 del 13 agosto 2019, prevedendo penalizzazioni in caso di mancato rispetto della data ultima così fissata.

Considerato che le attività di istruttoria da parte del Settore Foreste, sulla base della documentazione trasmessa entro i termini fissati, si sono concluse positivamente per la domanda n. 20201196183 presentata da Poma Luca (CUUA PMOLCU78R05E445I), presente nella graduatoria preliminare sopra ricordata.

Ritenuto pertanto di procedere con l'approvazione e la relativa ammissione a contributo della domanda n. 20201196183.

Dato atto dell'esito positivo delle verifiche effettuate sul Registro Nazionale Aiuti inerenti il rischio di cumulo ("Visura Aiuti") e di aiuti illegali ("Visura Deggendorf").

Dato atto che in riferimento alle Operazioni 8.3.1 "Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" e 8.4.1 "Ripristino dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" è stato autorizzato l'Aiuto codificato con il numero SA.50704(2018) ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25.06.2014.

Dato atto che sono stati acquisiti i dati identificativi dei codici rilasciati dal SIAN relativi alla concessione dell'aiuto di stato SA.50704(2018/X) avente codice univoco di aiuto SIAN-CAR I-10590.

Dato atto che, con riferimento a quanto previsto dal D.M. 31.05.2017 n. 115 avente per oggetto "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA" ai sensi dell'art. 52, c. 6 della L. 24.12.2012 n. 234 e s.m.i. i dati identificativi degli aiuti concessi con il presente provvedimento dovranno essere prontamente registrati nel SIAN.

Visto il verbale agli atti del Settore Foreste.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1 - 3361 del 14 giugno 2021;

Tutto ciò premesso e considerato,

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;
- il D.lgs 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

### *determina*

1 - di approvare, a seguito dell'istruttoria svolta sui progetti definitivi relativi alle domande di sostegno presentate nell'ambito dell'Operazione 8.3.1 "Prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", la domanda n. 20201196183 presentata da Poma Luca (CUUA PMOLCU78R05E445I), con i seguenti importi:

- importo di spesa della domanda di sostegno al netto del valore del legname eventualmente esboscato: 185.484,29 euro;
- importo di spesa finanziabile al termine della prima fase di verifica della ricevibilità e ammissibilità delle domande di cui alla D.D. n. 305 del 01/07/2020: 185.484,29 euro;
- importo di spesa dell'investimento come definito con la presentazione della progettazione definitiva, comprensivo del valore del legname eventualmente esboscato: 185.484,29 euro;
- importo dell'investimento ammesso comprensivo del valore del legname eventualmente esboscato: 185.484,29 euro;
- importo dell'investimento ammesso detratto il valore del legname esboscato: 142.337,82 euro;
- importo del contributo erogabile: 142.337,82 euro.

L'ammissione a finanziamento costituisce anche autorizzazione all'esecuzione degli interventi ai sensi degli art. 4 e 6 del Regolamento 8/R del 20/09/2011 e s.m.i..

Ai fini statistici e di rispetto della normativa in materia di Due Diligence, prima dell'esecuzione degli interventi, è fatto obbligo presentare tramite l'applicativo "Tagli boschivi – Comunicazione e autorizzazioni forestali" (<https://servizi.regione.piemonte.it/>- tema: Ambiente e territorio) una comunicazione alternativa, riportante nelle note che l'intervento è realizzato ai sensi dell'Operazione 8.3.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, il numero della domanda e della presente determinazione;

2 - di dare atto che sono state eseguite le consultazioni preventive del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), per quanto riguarda:

- gli aiuti di stato già concessi al richiedente: codice VERCOR 21389866 rilasciato dal Registro in data 20/12/2022;
- i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili in applicazione della cosiddetta "regola Deggendorf": codice VERCOR 21389867, rilasciato dal Registro in data 20/12/2022;

3 – di dare atto che, relativamente alla concessione dell'aiuto di stato SA.50704(2018/X) avente

codice univoco di aiuto SIAN-CAR I-10590, sono stati preventivamente registrati nel Registro Aiuti del SIAN i dati identificativi dell'aiuto individuale concesso con il presente provvedimento, con riferimento a quanto previsto dal decreto 31 maggio 2017, n. 115, acquisendo il codice univoco interno della concessione SIAN-COR n. 1522444;

4 - di disporre che, con riferimento a quanto previsto dal D.M. 31.05.2017 n. 115 avente per oggetto "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA" ai sensi dell'art. 52, c. 6 della L. 24.12.2012 n. 234 e s.m.i., i dati identificativi degli aiuti concessi con il presente provvedimento devono essere prontamente registrati nel SIAN.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE (A1614A - Foreste)  
Firmato digitalmente da Enrico Gallo